GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — GIOVEDI' 5 DICEMBRE — NUM. 288

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* proprî della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2 a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Presso la **Tipografia degli Stabilimenti penali di Regina Cœli**, sono in vendita, al prezzo di **lire 8** per annata, i volumi completi della **Raccolta delle Leggi e Decreti**, estratti dalla GAZZETTA UFFICIALE del 1883. 1884, 1885 e 1888, coi relativi indici analitici,

Gli abbonamenti alla raccolta dell'anno in corso si seguitano a ricevere allo stesso prezzo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6510** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto Reale 5 gennaio 1871 N. 5 (Serie 2ª), col quale fu istituita la Stazione agraria di prova annessa al R. Istituto tecnico di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogate le disposizioni contenute nel predetto Nostro decreto 5 gennaio 1871, e ad esse si sostituiscono le seguenti:

Art. 1.

È istituita a Firenze una Stazione agraria di prova, la quale ha per iscopo principale:

a) L'esame chimico dei terreni coltivabili e le esperienze sui medesimi.

b) L'esame chimico e la determinazione sperimentale del valore relativo delle diverse sostanze fertilizzanti.

c) Le ricerche sperimentali relative alla viticoltura ed alla coltivazione dell'olio;

d) La propagazione, mediante scritti ed anche con conferenze, dei risultati delle esperienze fatte.

Art. 2.

La stazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione di cinque persone, nominate due dal Governo e tre dalla Provincia.

Il Direttore della Stazione fa parte del Consiglio, i cui componenti elettivi durano in carica cinque anni, si rinnovano per estrazione a sorte nei primi quattro anni ed appresso per anzianità.

Art. 3.

La stazione ha un laboratorio chimico, annesso alla R. Scuola di merceologia, un podere sperimentale ed il materiale relativo.

Art. 4.

Il personale della stazione è così stabilito.

Direttore, stipendio annuo lire 2500.

Assistente chimico preparatore, stipendio annuo lire 2000.

Agronomo, stipendio annuo lire 1500.

La stazione avrà inoltre un capo coltivatore ed un inserviente.

Art. 5.

La nomina del Direttore della stazione agraria è fatta per Decreto Reale, quelle dell'Assistente e dell'Agronomo sono fatte dal Ministero di agricoltura' industria e commercio su proposta del Direttore della stazione.

La nomina del capo coltivatore e dell'inserviente è devoluta al Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il Governo concorre al mantenimento della stazione con l'annuo assegno di lire seimila da prelevarsi dai fondi del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio pei sussidi fissi alle istituzioni agrarie.

La provincia di Firenze concorre con annue lire ottomila.

Art. 7.

Il Direttore della stazione presenta annualmente al Consiglio un rapporto sui lavori eseguiti nel corso dell'anno, il programma delle esperienze da farsi nell'anno successivo, il bilancio preventivo delle spese, ed il consuntivo dell'anno precedente; i due primi a notizia, i secondi per l'approvazione.

Di tutti cotesti documenti verrà trasmessa copia annualmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 8.

Un regolamento speciale, proposto dal direttore della stazione, discusso dal Consiglio ed approvato sul parere della Deputazione provinciale dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, determina il modo col quale la stazione deve adempiere il suo ufficio.

Art. 9.

Concorrendo altre istituzioni locali nelle spese del mantenimento della stazione con somma non inferiore a lire 1000 annuali, avranno diritto di essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione da un proprio delegato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6511 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente per determinare la procedura da seguirsi dalla Giunta speciale di Sanità della città di Savona nell'esercizio della sua giurisdizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1889.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

COMUNE DI SAVONA

REGOLAMENTO *della Giunta speciale di Sanità*

CAPO I.

Della Giunta.

Art. 1

La Giunta speciale di Sanità per il comune di Savona ha sede nel Palazzo del Comune di questa città.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta ne ha la legale rappresentanza; nomina i relatori sui reclami presentati alla Giunta nei modi e termini segnati dal presente regolamento; convoca la Giunta; provvede per la esecuzione degli atti di istruttoria ordinati dalla Giunta; vigila la regolare tenuta dei registri dell'archivio da parte del Segretario che è alla sua immediata dipendenza; corrisponde colle autorità e coi privati; provoca dall'autorità municipale i provvedimenti necessari per sopperire alle spese occorrenti, sia all'esercizio del mandato della Giunta sia alla eventuale istruzione delle cause che innanzi a questa si svolgono.

È supplito nel caso di sua assenza od impedimento dal membro più anziano della Giunta.

Art. 3.

Il Segretario è depositario di tutti gli atti e documenti che gli vengono trasmessi; cura la consegna al Presidente, al relatore, alle parti interessate degli atti e delle lettere di avviso, in conformità del presente regolamento; redige i processi verbali di tutte le sedute della Giunta, e degli atti di istruttoria che essa o taluno dei suoi membri in suo concorso compisse: cura la regolare tenuta dei registri della Giunta; rilascia, coll'autorizzazione del Presidente copia autentica delle deliberazioni definitive delle controversie alle parti interessate, od ai terzi; e la prima copia esecutiva alla parte interessata, a cui favore fu la deliberazione della Giunta pronunciata, salvo, per il rilascio di una seconda copia, l'autorizzazione della Giunta stessa innanzi alla quale il richiedente dovrà provvedersi con apposito ricorso.

Art 4.

La Giunta avrà i seguenti registri da tenersi in carta libera, che saranno numerati progressivamente e firmati in ciascuna pagina dal Presidente o da un membro della Giunta, e cioè:

1. Registro generale di spedizione, diviso in colonne che devono contenere:

a) il numero progressivo di ogni iscrizione;

b) la data dell'iscrizione;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona cui si riferisce l'atto scritto;

d) l'oggetto dell'atto;

e) la data del provvedimento contro cui si ricorre se trattasi di atto di opposizione;

f) la data della decisione eventualmente pronunziata;

g) il nome e cognome del relatore per gli atti di opposizione.

2. Registro dei verbali di tutte le adunanze della Giunta, nei quali verranno sommariamente riportate le discussioni e le deliberazioni;

3. Registro delle decisioni, sul quale si riferiranno integralmente tutte le decisioni della Giunta, ordinino atti di istruttoria o pronuncino definitivamente intorno alla controversia.

Art. 5.

Il Segretario conserverà in fascicoli progressivamente numerizzati, secondo il numero del registro generale di spedizione, e gli uni dagli altri separati, gli atti e documenti di ciascuna causa sottoposti alla decisione della Giunta.

Egli conserverà inoltre in fascicoli regolarmente numerizzati col numero stesso segnato nel registro generale, le copie di tutti gli atti, lettere e scritti che verranno spediti dalla Giunta o da taluno dei suoi membri; e raccoglierà pure in fascicoli numerizzati col numero stesso del Registro generale tutti gli atti, lettere che alla Giunta od a taluno dei suoi membri pervenissero dalle autorità o dai privati.

Art. 6.

Le memorie di causa non potranno mai essere restituite alle parti, potrà però il presidente dopo la deliberazione definitiva della Giunta, autorizzare il segretario a restituire i documenti che le corredano.

CAPO II.

Della procedura da seguirsi innanzi alla Giunta.

Art. 7.

Gli interessati che intenderanno fare opposizione ai provvedimenti del sindaco di Savona, pronunciati giusta l'art 16 della legge 15 gennaio 1885, dovranno nel termine di quindici giorni dalla notifica del detto provvedimento, presentare il loro reclamo alla Giunta speciale di Sanità, a mezzo della Segreteria, giusta le norme di cui negli articoli seguenti, previa la notifica di una copia al sindaco.

Art. 8.

Nell'atto di opposizione i reclamanti dovranno eleggere domicilio nella città; in difetto di elezione di domicilio, tutte le notificazioni di atti del sindaco e della Giunta verranno eseguite mediante affissione di copia all'albo municipale.

Art. 9.

Le notificazioni degli atti delle parti e della Giunta verranno eseguite a cura degli uscieri addetti al locale Tribunale civile e correzionale, ed in caso di impedimento dagli uscieri della locale pretura.

Art. 10.

Nel termine di due giorni dal deposito presso la Segreteria della Giunta del reclamo degli interessati, debitamente notificato, il presidente della Giunta nominerà un relatore fra i membri di essa.

Il relatore entro due giorni dalla avuta notizia della sua nomina prefiggerà alle parti, con provvedimento che verrà notificato a cura del segretario, il termine entro il quale dovranno fare le loro deduzioni e produrre i documenti a sostegno delle rispettive loro ragioni.

Tale termine par l'istruttoria della vertenza fra le parti non potrà oltrepassare i dieci giorni.

Art. 11.

Tutte le memorie che durante il periodo d'istruttoria le parti presentassero alla Giunta, dovranno fra di esse essere notificate per copia, con specifica indicazione dei documenti che le corredano.

Art. 12.

Gli interessati avranno diritto di ottenere copia a loro spese degli atti, piani o documenti relativi al procedimento che li riguarda.

Avranno diritto di esaminare negli uffizi della Giunta gli atti originali senza poterli in nessun caso esportare.

Art. 13.

Trascorso il termine dal relatore assegnato alle parti per le loro difese e non oltre giorni quindici da esso, la Giunta, udito il rapporto del relatore, pronuncierà la sua deliberazione.

La Giunta potrà ordinare tutti gli atti di istruttoria che crederà necessari nell'interesse della giustizia e avrà facoltà di introdursi nei domicili privati per le constatazioni che reputasse indispensabili, nel modo e nel tempo determinato per gli atti esecutivi giudiziali dal Codice di procedura civile.

Le parti interessate saranno avvertite di tutte le deliberazioni della Giunta mediante avviso del segretario.

Art. 14.

Compiuti gli atti di istruttoria ordinati dalla Giunta, il relatore prefiggerà un nuovo termine alle parti, non superiore a quello di dieci giorni dal deposito nella segreteria del verbale che, a cura del segretario, sarà compilato a senso dell'art. 18 del presente regolamento, per la presentazione di nuove eventuali loro memorie.

Le parti saranno avvertite di questa deliberazione del relatore, mediante avviso del segretario.

Trascorso questo termine e non oltre quindici giorni da esso, la Giunta, udito il parere del relatore, pronuncierà la sua sentenza.

Art. 15.

I membri della Giunta non possono udire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di essa, nè ricevere memorie se non per mezzo della segreteria

La Giunta con apposito provvedimento può ammettere le parti a dare personalmente tutte quelle spiegazioni orali che stimassero opportune nel loro interesse.

Art. 16.

Nel procedimento innanzi alla Giunta non sarà necessario il ministero di avvocato o di procuratore.

Tutte le istanze e gli atti di opposizione delle parti, nonchè le copie delle sentenze e gli atti di notificazione della Giunta dovranno essere stesi su carta da bollo da centesimi 50.

CAPO III

Delle deliberazioni della Giunta.

Art. 17.

La Giunta sarà legalmente costituita coll'intervento di cinque dei suoi membri.

La Giunta non potrà però deliberare se non alla maggioranza di quattro voti.

Art 18.

Il segretario della Giunta redige il verbale dell'udienza in cui indica i membri presenti, e fa cenno della causa discussa e della deliberazione senza riportarne le opinioni espresse.

Art 19.

Le deliberazioni della Giunta saranno pronunziate nel nome del Re, e dovranno contenere:

1° il nome e cognome delle parti;

3° l'indicazione del provvedimento del sindaco contro il quale si è reclamato;

3° l'oggetto del reclamo;

4° il motivo della decisione;

5° il dispositivo sulla controversia e sulle spese;

6° l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui la decisione fu pronunziata;

7°. la firma del presidente, relatore e segretario.

Art. 20.

Le decisioni della Giunta sono titoli esecutivi giusta l'art. 553 del Codice di procedura civile.

Il Presidente
LUPARIA.

Il Segretario
L. PETRUZZI.

Roma, 8 novembre 1889.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro
CRISPI.

Il Numero **6512** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduto il Nostro decreto 23 novembre 1885, n. 3542, col quale il comune di Borgetto, in provincia di Palermo, fu dichiarato chiuso, pur rimanendo di quarta classe, rispetto al dazio di consumo;

Veduta la deliberazione 19 maggio 1889, con cui il Consiglio comunale di Borgetto domanda che il comune sia nuovamente dichiarato aperto a far data dal 1° gennaio 1890;

Veduti gli articoli 5 della legge 3 luglio 1864, N. 1827, e 3 del legislativo decreto 28 giugno 1866, N. 3018;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Borgetto è dichiarato aperto, rispetto al dazio di consumo, a far data dal 1° gennaio 1890, continuando ad appartenere alla quarta classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6513** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la deliberazione 6 luglio 1889, del Consiglio comunale di Novara, con cui, fra altro, fu proposto un aumento al dazio comunale sulla carta, sui vetrami, sulle porcellane e sulle terraglie, autorizzato con R. decreto 6 agosto 1876, N. 3270;

Veduto l'ora citato Reale decreto;

Visto il parere in data 26 settembre 1889 della Camera di commercio ed arti di Torino;

Veduto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, N. 5784;

Ritenuta l'opportunità di comprendere sotto un solo decreto l'autorizzazione al comune di Novara a riscuotere un dazio su generi non contemplati dagli articoli 13 della legge del 3 luglio 1864, N. 1827 e 6 del legislativo decreto 28 giugno 1866, N. 3018;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Novara è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo sui cristalli, sui vetri, sulle porcellane, sulle terraglie, sulla carta e sui cartoni, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze, restando così abrogato il Regio decreto 6 agosto 1876, N. 3270;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, 17 novembre 1889.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TARIFFA.

Cristalli, vetri, porcellane, majoliche e terraglie di ogni sorta (*a*)	Quintale	L. 1 —
Stoviglie ed ogni altro genere di terra cotta verniciata o non (*a*)	»	» 0 20
Carta bianca, colorata, da disegno, da stampa, da scrivere (*b*)	»	» 4 —
Cartoni e carta da bachi, carta da involti bianca o in colore, tanto scritta che stampata (*b*) . .	»	» 1 50

(*a*) Vanno esenti dal dazio di consumo gli apparecchi, i bicchieri ed i reomotori per pile, destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi; giusta il R. decreto 24 settembre 1868, n. 4633.

(*b*) Sono esenti dal dazio di consumo la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, la carta a striscie per gli uffici telegrafici e la carta bollata.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **6514** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il codice per la marina mercantile approvato a testo unico col R. decreto 24 ottobre 1877 N. 4146 (Serie 2ª;)

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice medesimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879 N. 5166, (Serie 2ª;)

Sentito il parere del Consiglio superiore della Marina mercantile e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 189, 911 e 912 del regolamento per l'esecuzione del codice per la Marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 N. 5166, Serie 2ª, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 189.

La navigazione dei marinari autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di 50 tonnellate pel piccolo traffico della costa, a forma dell'art. 60 del codice per la Marina mercantile, si estende a tutte le coste continentali ed insulari del Regno, alle isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell'Adriatico e dell'Ionio, non oltrepassando Navarino, incluse le isole Ionie, alle coste mediterranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibilterra compresa, alle coste mediterranee del Marocco (Ceuta inclusa) ed a quelle dell'Algeria e delle Reggenze di Tunisi e di Tripoli, non oltrepassando Bengasi.

Art. 911.

Il traffico pel trasporto di passeggieri e di merci, da farsi con barche e galleggianti provveduti dalla licenza indicata nel precedente art. 899 si distingue nelle seguenti due classi:

A. Traffico limitato al circondario d'iscrizione del galleggiante, con facoltà al Ministero della Marina di estenderne i confini alle coste adiacenti, a seconda della posizione dei luoghi, della conformazione del littorale, dei bisogni e degli usi dei comuni marittimi.

B. Traffico per tutte le coste continentali ed insulari del Regno, con galleggianti a vela ed a vapore di portata non maggiore di 25 tonnellate, che siano in buono stato di navigabilità e convenientemente equipaggiati. I bastimenti nazionalizzati di portata non maggiore di 25 tonnellate potranno essere destinati al traffico continentale ed insulare del Regno con licenza annuale, purchè siano nelle predette condizioni. Eguale facilitazione potrà essere accordata ai bastimenti di portata fra le 26 e le 50 tonnellate, purchè siano comandati almeno da un marinaro autorizzato.

Gli uffici di porto, quando loro ne sia fatta richiesta, nei casi previsti dalla lettera *B* avranno facoltà di ricevere il contratto di arruolamento degli equipaggi, ovvero in analogia al disposto dall'art. 75 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, e dall'art. 325 del presente, di inscrivere le condizioni di arruolamento nelle licenze, ritenendone copia.

Art. 912.

Le condizioni che a senso dell'alinea dell'art. 187 del codice per la Marina mercantile si richiedono per ottenere l'autorizzazione di dirigere le barche ed altri galleggianti addetti alle due categorie di traffico indicate nell'articolo precedente, fatta eccezione pei piroscafi rimorchiatori e pei battelli addetti alla pesca limitata, sono determinate come segue:

§ 1. Il conduttore pel traffico limitato, di cui alla lettera *A* dell'articolo precedente, da denominarsi *capo barca pel traffico locale* dovrà:

a. Essere inscritto nelle matricole della prima, e sui registri della seconda categoria della gente di mare in una delle qualità di cui alle lettere *c* e *d* del secondo alinea dell'articolo 18 del codice per la Marina mercantile;

b. Avere l'età di 18 anni compiuti;

c. Essere di buona condotta;

d. Contare un periodo non minore di 6 mesi di navigazione o di esercizio su barche da pesca o da traffico pel trasporto delle merci o dei passeggieri.

§ 2. Il conduttore pel traffico lungo le coste continentali ed insulari del Regno, di cui alla lettera *B.* dello articolo precedente, da denominarsi *capo barca pel traffico nello Stato*, dovrà:

a. Essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, colla qualità di cui alla lettera *b* del primo alinea dell'art. 18 del codice per la Marina mercantile;

b. Avere l'età di 21 anni compiuti;

c. Provare di non essere stato condannato per reati indicati nell'art. 28 lettera *b* del codice per la Marina mercantile;

d. Possedere un periodo di 30 mesi di navigazione mercantile o militare; quest'ultima acquistata a servizio delle R.R. navi come appartenente alle categorie dei marinari o di timoneria.

Le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* dei §§ 1° e 2° si provano colla produzione del titolo d'inscrizione fra la gente di mare; la condizione *c* del § 1° con un certificato del sindaco; la condizione *c* del § 2° con certificato del casellario giudiziario, e per coloro che siano stati al R. servizio colla produzione anche del foglio di congedo; la condizione della lettera *d* del § 1° col titolo d'inscrizione o con attestazioni fatte d'innanzi all'ufficiale di Porto da coloro, sotto la direzione dei quali il richiedente abbia acquistato il prescritto esercizio, e finalmente la navigazione richiesta dalla lettera *d* del § 2° col libretto matricolare e quando occorra col foglio di congedo.

Dell'autorizzazione di capo-barca pel traffico locale, da concedersi dai titolari degli uffici di porto, e di quella di capo-barca pel traffico nello Stato, da concedersi dai capitani di Porto, si farà constare mediante annotazione sul foglio di ricognizione o sul libretto matricolare, e sui registri o sulle matricole della gente di mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1889.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 9 e 17 maggio, 1° e 16 ottobre 1888, con cui il consiglio comunale di Fermignano divisò di proporre, a favore di uno spedale da erigersi in quel capoluogo per la cura degli infermi poveri, la inversione del patrimonio del locale Monte di Pietà, delle rendite dell'Oratorio detto *del Furlo* di patronato comunale, e di parte delle rendite esuberanti dell'Opera Pia Venturini della frazione di Pagino, e di chiedere in pari tempo la creazione di detto spedale in Corpo morale col titolo di *Ospedale Bramante*, e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti gli atti, e ritenuto che coi divisati provvedimenti all'erigendo spedale viene assicurata un'annua rendita di

lire 1300 circa, oltre al locale gratuitamente fornito dalla Congregazione di Carità amministratrice del Pio Istituto;

Viste le conformi deliberazioni della Deputazione provinciale di Pesaro;

Visto lo statuto organico redatto dalla Congregazione di Carità di Fermignano per la gestione dello spedale nell'adunanze 4 settembre e 6 ottobre 1889;

Visti gli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 agosto 1862, N. 753, sulle Opere Pie;

Avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le inversioni come sopra proposte a favore dello spedale Bramante per gli infermi poveri del comune di Fermignano,

Art. 2.

Lo spedale stesso è eretto in Corpo morale, e sarà amministrato dalla locale Congregazione di Carità, in base all'accennato statuto organico, composto di quattordici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDLVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del Consiglio d'Amministrazione dell'Università israelitica di Firenze per essere autorizzato;

1. Ad accettare l'eredità disposta dal fu Gioacchino Mussatti con testamento olografo 14 dicembre 1868 all'oggetto di istituire in quella città due Opere Pie, una delle quali con lo scopo di contribuire al mantenimento e all'incremento della scuola maschile popolare israelitica, sotto la denominazione di Talmud Torà e l'altra con lo scopo di venire in soccorso degli israeliti indigenti dimoranti in detta città malati o convalescenti;

2. Per la costituzione di dette Opere Pie in enti morali ed approvazione dei relativi Statuti Organici;

Visti il citato testamento e gli atti relativi alla predetta domanda dai quali risulta che l'eredità lasciata dal suddetto testatore ha un valore complessivo al netto di legati di lire 100,000;

Vista la domanda del suddetto Consiglio Amministrativo in data 22 dicembre 1886 approvata dalla Autorità tutoria in seduta del 15 febbraio 1887;

Visto il voto espresso dalla stessa Autorità tutoria nelle adunanze 13 novembre 1888 e 1° aprile 1889;

Visto il voto del Consiglio Provinciale scolastico in data 19 settembre 1889;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'Amministrazione della Università israelitica di Firenze è autorizzato ad accettare l'eredità come sopra disposta dal fu Gioacchino Mussatti per la fondazione delle due Opere Pie suindicate, le quali sono costituite in enti morali.

Art. 2.

Sono approvati gli Statuti organici delle Opere Pie medesime con la data entrambi del 27 gennaio 1889 e composti uno di otto e l'altro di sette articoli, visti e sottoscritti d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDLVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento del 7 settembre 1701 col quale Antonio Paglialunga, cittadino grossetano, ordinava di prelevare dalla sua eredità la somma di scudi duemila, da lire sette ciascuno, onde istituire colla rendita di essi due annue pensioni da conferirsi a due figli di cittadini grossetani, che avessero a recarsi a Siena, per intraprendere in quella Università gli studi legali o medici.

Veduto il codicillo 16 agosto 1702, col quale lo stesso Paglialunga dispone che il diritto di nomina degli alunni spetti alternativamente alla Comunità di Grosseto e alla discendenza Bandoni;

Veduto il rescritto Granducale del 27 maggio 1785 col quale il beneficio del lascito Paglialunga è esteso agli studenti di matematica nel caso che manchino aspiranti per la giurisprudenza e per la medicina;

Considerando che la discendenza maschile e femminile del compatrono Bandoni è spenta;

Veduta l'istanza, del 15 gennaio 1889, colla quale il signor Sindaco di Grosseto, chiede che il lascito Paglialunga sia eretto in ente morale;

Veduto lo schema di Statuto compilato dal Consiglio comunale di Grosseto per l'Amministrazione del nuovo ente;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il lascito Antonio Paglialunga, a favore dei giovani grossetani che vogliano intraprendere studii universitarii, è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

Lo Statuto organico annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli

LEGATO PAGLIALUNGA

Statuto Organico.

Art. 1.

Il legato Paglialunga fondato dal cittadino Grossetano Antonio Paglialunga con testamento 7 settembre 1701 e successivo codicillo 16 agosto 1702, consiste in un capitale di scudi toscani 2000 di lire sette ciascuno, pari a italiane lire 11760 che trovansi impiegate in deposito fruttifero nel Monte dei Paschi di Siena.

Art. 2.

Con la rendita di questo capitale, netta di tasse, sono istituiti due posti di studio.

Art. 3.

Per essere nominati a questi posti occorrono i seguenti requisiti:

a) discendere da famiglia insignita della cittadinanza Grossetana, sia per decreto di principe sia per deliberazione consigliare;

b) aver raggiunta l'età di anni 16;

c) non aver riportate condanne per reati contro la proprietà, la pubblica fede e i buoni costumi, ed essere di buona condotta;

d) obbligarsi a conseguire la laurea dottorale, in una università del Regno, nella legge canonica e civile o nella Medicina.

Art. 4.

Mancando concorrenti che abbiano i requisiti suddetti, potranno i posti essere conferiti ad altri purchè di Grosseto, nati da padre Grossetano e di famiglia onorata.

Art. 5.

In mancanza di concorrenti che studino le materie di che alla lettera *d)* dell'art 3, i posti potranno essere conferiti anche a coloro che studino matematiche pure od applicate, ed in mancanza di questi, ad altri che studino qualsiasi materia nella quale si consegnisca laurea dottorale.

Art. 6.

I posti suddetti saranno goduti dai nominati per anni sei purchè prima di tal tempo non abbiano conseguita la laurea dottorale, nel qual caso il godimento cesserà al 31 dicembre dell'anno in cui la laurea sarà stata conseguita. Il godimento però continuerà anche dopo la laurea, quando debbano farsi pratiche o studi complementari per conseguire il libero esercizio.

Art. 7.

Coloro che entro il sesto anno, che non dovrà oltrepassare il 25° di età, non avranno conseguita la laurea, cesseranno dal godimento del posto e dovranno restituire le rette già percette.

Art 8.

L'Amministrazione di questo legato è affidata al comune di Grosseto.

Art. 9.

Il Consiglio comunale conferisce i posti, previo regolare concorso in conformità del presente statuto.

Art. 10.

Gli avanzi verificatisi e quelli che per mancanza di conferimento di posti o per altre cause, si verificassero in avvenire, saranno aggiunti al capitale esistente e la rendita verrà erogata in aumento dei due posti fino a che non sia raggiunta la cifra di lire cinquecento per ciascuna delle due rette.

Raggiunta tal cifra, la rendita rimanente potrà essere erogata in posti straordinari, i quali dovranno sempre essere conferiti con le norme suaccennate.

Art. 11.

Gli investiti dei posti dovranno prestare fideiussione per l'adempimento degli obblighi assunti, oppure potranno essere da ciò dispensati, purchè dichiarino di lasciare nella Cassa del Monte, senza poter pretendere alcun frutto, le rette relative che conseguiranno dopo ottenuta la laurea.

D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
P. BOSELLI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Con R. decreto del 18 ottobre 1889:

Zuccolini Cesare, Ceccani Carlo e Tagliapietra Antonio, segretari di ragioneria di 2ª classe sono promossi alla 1ª classe.

Corner Angelo, Polo Pietro e Mantovani Francesco, vice segretari di rag. sono nominati segretari di 2ª classe.

Ronchi Gio. Battista Fiorioli Girolamo, Corghi Antonio e Civran Modesto, vice segretari di rag. di 2ª classe, sono promossi alla 1ª classe.

Lauria Antonio, Casapietra Giuseppe, Chelini Salvatore, Gerbini Nestore, Benedetto Gaetano e Vecchini Ezio, vice segretari di rag. di 3ª classe sono promossi alla 2ª classe.

Lagusello Antonio, ufficiale di scrittura di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.

Berlinguer Francesco, Berta, Vincenzo, Savagnone Francesco, ufficiali di scrittura di 3ª classe sono promossi alla 2ª classe.

Giannotti Giorgio, Oberti Carlo, Principi Antonio, Minchio Nabor, ufficiali di scrittura di 4ª classe sono promossi alla 3ª classe.

De Melio Silvio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, Murcioli Giuseppe, Pagani Carlo, Pasella Raffaele, ufficiali d'ordine di classe transitoria, sono nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe.

Con R. decreto del 7 novembre 1889:

Ronchi Gio Battista e Bennati Carlo, vice segretari di rag. di 1ª classe sono collocati a riposo.

Occioni Gaetano, ufficiale contabile in disponibilità è collocato a riposo.

Petrilli Giovanni, ufficiale di scrittura di 2ª classe è nominato vice segretario di 1ª classe

Con R decreto del 17 novembre 1889:

Gobbi Francesco, economo magazziniere di 3ª classe è nominato ufficiale di scrittura di 4ª classe,

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 2 corrente, in Varignano, provincia di Genova, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, li 3 dicembre 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 114532 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 570, al nome di *Negrotto Florina* fu Pietro, minore, sotto la legale amministrazione della propria madre Enrichetta Cavalleri, domiciliata a Sestri Ponente (Genova), sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Negrotto *Giovanna-Ester-Florentina* fu Pietro, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª pubblicazione).

E' stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Pisa in data 26 settembre 1889, col N. 36 ordinale, e coi NN. 1155 di protocollo e 6101 di posizione, per il deposito di una Cartella 3 0[0, della rendita di lire 3, esibita per tramutamento ed affrancazione dal signor Dani Vincenzo fu Francesco nello interesse della signora Rosati Vittoria in Zaccaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dello articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il Certificato richiesto ad esso signor Dani Vincenzo senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Si avvertono i concorrenti alla cattedra di dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica nella R. Università di Modena che le prove di esame, secondo le norme stabilite dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629 avranno principio presso l'Università di Roma il giorno 16 dicembre prossimo alle ore nove antimeridiane.

Roma, 25 novembre 1889.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO. 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 4 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 769, 7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 70
Vento a mezzodì . . . . . W. calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . 1[2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 9°, 8. / minimo = 0°, 4 sotto zero.

Li 4 dicembre 1889.

Europa pressione straordinariamente elevata Nord-Est, piuttosto elevata, però irregolare altrove. Lisbona 764; Odessa 765; Arcangelo 767.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Sardegna, alquanto salito altrove; qualche nebbia Nord; qualche pioggiarella, temperatura aumentata Italia superiore; brinate gelate continente. Stamane cielo alquanto nuvoloso versante tirrenico, poco coperto sereno altrove; levante fresco Cagliari; venti deboli vari altrove; barometro 766 Cagliari; 768 Genova, Portoferraio, Trapani; 770 a 771 Sud continente. Mare calmo.

Probabilità: venti intorno levante, abbastanza forti Tirreno, deboli altrove; cielo nuvoloso con qualche pioggia nevicata Nord centro; Tirreno mosso, agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 4 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge riflettente lo stato degli impiegati civili, ed un altro sull'ordinamento della giustizia amministrativa; entrambi stati approvati dal Senato.

Chiede che l'ultimo sia dichiarato d'urgenza.

(L'urgenza è ammessa).

Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 19 che è così concepito:

« Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

« Per le istituzioni che abbiano una rendita lorda non superiore a 20 mila lire eserciterà l'ufficio di tesoriere l'esattore o il tesoriere del comune; e le spese di esazione e di tesoreria saranno a carico del comune.

« Anche per coteste istituzioni la Giunta provinciale amministrativa potrà autorizzare un tesoriere speciale, purchè gratuito.

« I tesorieri dovranno sempre prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. »

FARINA M. deplora come con questo articolo si addossino nuovi aggravi ai comuni, cioè le spese di esazione e di tesoreria per le Opere pie. Vi ha già tanto malumore per lo stato presente delle amministrazioni comunali, che sarebbe improvvido aumentarlo.

FLORENZANO dubita che la Commissione non abbia tenuto conto delle conseguenze del nuovo aggravio che si vorrebbe imporre ai comuni; e ne rileva la importanza in proporzione della quota generale di spesa che le amministrazioni devono sostenere per le esazioni

Se lo Stato, nota l'oratore, avesse voluto davvero diminuire gli oneri delle Opere pie, avrebbe potuto alleviarne i tributi, che rappresentano il 16 ed 80 per ogni cento lire di rendita.

BONESCHI dà ragione di una sua proposta, secondo la quale i tesorieri non stipendiati possono essere esonerati dalla cauzione.

MAZZOLENI svolge la seguente aggiunta:

« Ove l'opera del tesoriere non sia espressamente richiesta dalle istituzioni, il servizio di cassa dovrà farsi dalle Banche del regno, o loro succursali, e nei piccoli comuni dalle Casse di risparmio postali. »

LUCHINI O, relatore, ritiene esagerate le apprensioni dell'on. Florenzano sull'aggravio che potrà derivare ai comuni dall'applicazione dell'art. 19; dacchè, in seguito al concentramento, a ben poche si ridurranno le Opere pie di reddito inferiore alle 20 mila lire, la gestione delle quali rimarrà a carico dei comuni ed esse non influiranno sull'aumento dell'aggio di riscossione; senza dire che riuscirebbe impossibile fare un giusto riparto delle spese di riscossione tra il comune e le Opere pie.

Riconosce poi che sarebbe utilissimo affidare il servizio di tesoreria alle Casse di risparmio postali: e però propone che sia differita l'approvazione dell'art. 19 per sentire l'avviso del Governo sull'aggiunta dell'on. Mazzoleni e per trovar modo di appagare il desiderio dell'onorevole Boneschi.

BRANCA ammette che si affidi all'esattore del comune l'incarico di tesoriere delle Opere pie; a patto però che pel servizio di queste non sia gravato, sotto forma di aggio, il bilancio del comune stesso. E ciò anche a prescindere dal concetto della separazione dei poteri che sarebbe, a questo modo, manomesso.

FLORENZANO crede pure ingiusto obbligare i comuni a sostenere le spese per il servizio di esazione delle Opere pie.

LUCHINI O, relatore, nota che, effettuandosi il concentramento delle Opere pie, i comuni saranno, in rari casi, obbligati a sottostare al nuovo carico stabilito con questo articolo. E in questi casi rari può il comune, senza che siano offesi i principii di diritto costituzionale, pagare queste piccole spese di esazione, dal momento che le rendite delle Opere pie vanno a beneficio di tutti gli abitanti nel comune medesimo.

BRANCA ripete che i contribuenti del comune non possono essere obbligati a provvedere alla beneficenza; e propone che, in luogo della proposta dello Commissione, sia approvata quella del Governo, sperando che il presidente del Consiglio non vorrà contraddirsi, rifiutando questo emendamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che consente nella proposta della Commissione, perchè le Opere pie a cui potrà applicarsi sono poche, e l'aggravio ai comuni sarà lievissimo. Non bisogna d'altronde dimenticare che l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza fa obbligo ai comuni di mantenere i loro poveri. Ciò detto per dimostrare la ragionevolezza della proposta della Commissione, dichiara che lascia la Camera libera di votare, se vuole, anche quella del Governo.

LA PORTA, presidente della Commissione, difende la proposta della Giunta ripetendo che minimo sarà il carico imposto ai comuni; e in ogni modo domanda che la discussione di questo articolo sia rimandata a domani.

BACCARINI è contrario alla proposta della Commissione, perchè crede che verrebbe a costituire una disparità di trattamento, specie a danno di molti comunelli che hanno piccolissime risorse.

(La discussione dell' articolo 19, è rimandata alla prossima seduta).

« Art. 20. Le somme eccedenti i bisogni ordinari saranno depositate ad interesse in una cassa pubblica a cura dell'amministrazione ».

FERRARI LUIGI domanda se, quando si dice: *cassa pubblica*, si intenda o no di escludere gli istituti di credito, le casse di risparmio, ecc.

TORRIGIANI domanda se si debbano depositare le somme che risultino eccedenti alla fine della gestione annua, o se invece, come egli crede, debbano essere messe a interesse ogni mese.

GUGLIELMI si associa alla domanda dell'on. Ferrari Luigi.

LUCHINI O., relatore, dice che per casse pubbliche s' intendono quelle che sono vigilate dalle autorità; e quindi le casse di risparmio, quelle degli istituti di credito, ecc.

Dice poi che debbono depositarsi a interesse le somme, che non debbono spendersi immediatamente; e che a specificare meglio i singoli casi si dovrà provvedere col regolamento.

TORRIGIANI e FERRARI LUIGI credono eccessiva l'interpretazione data dal relatore all'articolo in discussione, e pregano il relatore a meglio determinare ciò che si riferisce sia all'eccedenza delle somme, sia alle casse pubbliche.

LUCHINI O., relatore, persiste a credere che a tutto ciò debbasi provvedere col regolamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che per casse pubbliche si intendono quelle che sono sotto la vigilanza dello Stato.

(L'art. 20 è approvato).

« Art. 21. Le leggi in vigore per la riscossione delle rendite comunali sono applicabili alla riscossione delle rendite delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(È approvato).

« Art. 22. Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse al diritto al patrocinio gratuito. È derogato all'art. 1 dell'allegato *D* alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

« Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa potranno aggiungere al difensore officioso uno o più difensori. »

BONESCHI dà ragione del seguente emendamento:

Dopo le parole *patrocinio gratuito*, e prima delle altre: *È derogato all'articolo*, aggiungere le seguenti: *qualora concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627*.

LUCHINI O., relatore, accetta questo emendamento.

CAMPI domanda che l'articolo sia votato per divisione, non credendo opportuno il permettere che al difensore officioso possano essere aggiunti altri difensori.

CUCCIA crede che coll'emendamento proposto dall'onorevole Boneschi sarebbe limitato il diritto delle Opere pie, o menomato il beneficio che loro s'intende arrecare; e perciò lo prega di ritirarlo.

BONESCHI persiste nella sua proposta la quale mira a impedire che le Opere pie possono, come spesso avviene, ingolfarsi in liti di cui non risulti la evidente ragionevolezza alla Commissione del gratuito patrocinio (Bravo!)

CUCCIA osserva che le pubbliche amministrazioni sono state, al contrario, troppo spesso accusate di fare troppe transazioni, e che certo non fanno liti se non quando vi sono autorizzate dal voto dei loro corpi consultivi.

Perciò insiste nel credere che anche le Opere pie debbano potere avere il gratuito patrocinio anche senza il parere della Commissione relativa, quando abbiano quello della Giunta provinciale amministrativa.

LUCHINI O., relatore, si unisce alle considerazioni svolte dall'onorevole Boneschi, e prega la Camera di approvare l'emendamento, che egli ha proposto.

Quanto alla soppressione proposta dall'onorevole Campi dice che, col freno dell'autorizzazione della Giunta amministrativa, non si può negare a un'Opera pia il diritto di aggregare altri difensori a quello ufficioso.

CAMPI mantiene la sua proposta di sopprimere il secondo capoverso.

(L'articolo 22 è approvato coll'emendamento dell'onorevole Boneschi).

« Art. 23. Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

« La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata. »

(È approvato).

« Art. 24. I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento »

FERRARI L., non trova opportuno che una simile disposizione si prenda per legge, vorrebbe piuttosto che di essa si parlasse nel regolamento.

Trova poi sconveniente che in quelle regioni dove prevale la mezzadria si costringano le Opere pie a dare i loro beni in affitto.

LUCHINI O., relatore, dice che il contratto di mezzadria può presentare per un'Opera pia degli inconvenienti; in alcuni casi sarebbe più vantaggiosa forse l'enfiteusi; ad ogni modo trova opportuno stabilire come regola generale il contratto di affitto.

(È approvato l'articolo 24).

« Art. 25. Le somme da investirsi dovranno essere impiegate nell'acquisto di titoli dello Stato. »

DI S. GIULIANO domanda se il Governo e la Commissione accettano il suo emendamento così concepito.

Al primo capoverso sostituire il seguente:

« Le somme da investirsi dovranno essere impiegate nell'acquisto di titoli dello Stato *o di cartelle fondiarie emesse in conformità del testo unico delle leggi del credito fondiario approvato con Regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª).* »

LA PORTA, della Commissione, dice che la Commissione non lo può accettare.

DI S. GIULIANO non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 25.

(È approvato).

« Art. 26. Quando gli amministratori abbiano recato all'amministrazione un danno economico del quale siano ai termini del diritto comune tenuti al risarcimento, la Giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta del prefetto, procederà in via amministrativa, alla liquidazione, almeno approssimativa del danno, dichiarando quali amministratori ne siano responsabili, se solidalmente, ed in qual misura.

« Tale liquidazione produce gli effetti indicati nell'art. 1970 del codice civile e costituisce titolo a chiedere all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

« Le deliberazioni della Giunta non pregiudicano le ragioni che possano definitivamente spettare all'amministrazione ed agli amministratori.

« Per le cause di responsabilità degli amministratori è mantenuta la giurisdizione ordinaria, salvo i casi seguenti:

a) ch'essi abbiano ordinato spese o contratto impegni senza autorizzazione;

b) che abbiano indebitamente assunto maneggio di danaro o valori.

In questi casi sono parificati agli agenti contabili e sopra la responsabilità loro pronunciano la Giunta amministrativa e la Corte dei conti nello esame e giudizio sui conti ».

FANI svolge il seguente emendamento. Dopo il primo capoverso aggiungere questa disposizione:

« La responsabilità non colpirà mai quello tra gli amministratori che essendo esente da colpa, abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel verbale delle deliberazioni e ne abbia dato notizia immediata per iscritto alla Giunta amministrativa »

Trova giusto che si minaccino le dovute pene agli amministratori trascurati o disonesti, ma non capisce come si possa colpire quello tra gli amministratori che si è opposto alle deliberazioni stolte o disoneste.

Inoltre il suo emendamento provvede anche agli interessi delle opere pie, perchè l'amministratore onesto deve, secondo esso, per garentire il suo interesse avvertire la Giunta amministrativa delle deliberazioni dannose ed esorbitanti della Congregazione di carità.

Cita alcune disposizioni analoghe a quella che egli ora propone e prega la Camera, il Governo e la Commissione di accettarla.

GUGLIELMI combatte la seconda parte dell'articolo come quella che stabilisce condizioni troppo onerose per i membri delle Congregazioni di carità. Pur troppo la schiera dei volenterosi si va sempre assottigliando, nè sono molti quelli che gratuitamente si prestano ad esercitare pubbliche funzioni; ora chi sarà che consentirà a far parte della Congregazione di carità quando potrà averne per conseguenza un sequestro sui suoi beni. Nè vale il dire che ci è la garanzia della deliberazione della Giunta amministrativa, perchè si può ammettere benissimo che questa sbagli.

L'onorevole presidente del Consiglio disse l'altro giorno che non bisognava domandare agli amministratori delle congregazioni, maggiori garenzie di quelle che si domandano ai consiglieri comunali ed ai deputati; perchè dunque imporre loro una così forte responsabilità pecuniaria.

Respinge quindi la seconda parte dell'articolo e domanda la votazione per divisione.

LUCHINI O., relatore, fa osservare che l'ultima legge comunale e provinciale stabilisce una responsabilità, simile a quella deplorata dall'onorevole Guglielmi, per gli amministratori comunali e provinciali, e pure non si è visto che i cittadini abbiano sfuggito l'onore di amministrare il proprio comune o la propria provincia.

Del resto la Commissione non ha fatto che inspirarsi al diritto comune, solo ha voluto che ci fosse un'autorità, la quale nel caso di frode o danno grave avesse subito facoltà di pigliare ipoteca sui beni degli amministratori; quest'autorità non poteva essere che la Giunta amministrativa. Inoltre questa è tenuta a distinguere quali siano gli amministratori responsabili.

Per questo articolo nulla si innova, nessun principio si sancisce che non sia prevalso nella giurisprudenza.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Fani, poichè lo crede superfluo, e tale che in alcuni casi potrebbe riuscire pericoloso.

CUCCIA fa notare la gravità della questione che ora si discute, e prega la Commissione di consentire che la discussione sia differita a domani. Crede ragionevoli e fondate le apprensioni manifestate dall'onorevole Guglielmi.

Confuta alcuni argomenti addotti dall'onorevole relatore; egli preferisce l'art. 26 quale era proposto dal Ministero, salvo ad aggiungervi gli ultimi quattro capoversi proposti dalla Giunta. Insiste nel chiedere che sia differita la discussione.

PRESIDENTE dichiara che la discussione continuerà domani.

Comunicansi domande di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interpellanza del l'onorevole Costantini:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione sul regolamento 24 settembre 1889 ed annessi programmi pei ginnasi e licei, non che sopra recenti disposizioni concernenti gl'Istituti tecnici ».

Da pure notizia di una interrogazione dell'on. Comin:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere se egli intenda di presentare, e quando, un progetto di legge, il quale regoli, conformemente allo spirito delle istituzioni, l'uso della proprietà archeologica, e dei monumenti artistici del medio evo, e costituisca la base del nuovo diritto pubblico nella materia. »

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponderà dopo che saranno svolte le altre interpellanze ed interrogazioni che sono iscritte nell'ordine del giorno.

BERTOLÉ-VIALE, ministro della guerra, risponderà pure alla interrogazione dell'on. Nocito dopo esaurite quelle che sono nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE annunzia che l'on Diligenti ha presentato questa interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sul ritardo frapposto alla pubblicazione dell'inchiesta sugli Istituti di emissione, e se egli non giudichi conveniente di effettuare una tale pubblicazione avanti la discussione del disegno di legge per la proroga del privilegio agli Istituti medesimi. »

CRISPI, presidente del Consiglio, darà notizia di questa interrogazione al suo collega di agricoltura e commercio.

La seduta termina alle 6,5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 3. — Il *Wiener Tagblatt* pubblica un'ordinanza del ministro dell'interno diretta contro la malefica azione delle agenzie di emigrazione e contro l'attitudine indifferente delle Società di navigazione di Amburgo e Brema.

L'ordinanza prescrive una sorveglianza più rigorosa sulle agenzie di emigrazione e la loro punizione severa fino a privarle della relativa patente.

VIENNA, 3. — *Camera dei deputati* — Plener interpella il conte Taaffe riguardo all'attitudine che il Governo osserva di fronte alle pretese ed alle risoluzioni della Dieta di Boemia, e gli domanda se non creda di doversi opporre energicamente ad aspirazioni che minacciano lo Stato nella sua stessa base e se ritenga sempre ammissibile di respingere le pretese legittime dei tedeschi in Boemia.

BERLINO, 3. — La *National Zeitung* pubblica un articolo, intitolato *Italia e Francia*, a proposito del progetto di legge presentato dal Governo alla Camera italiana per l'abolizione dei diritti differenziali verso la Francia.

Il giornale tedesco dichiara essere una singolare opinione quella che il mutamento delle attuali relazioni commerciali dell'Italia verso la Francia, indebolirebbe i legami dell'Italia colla triplice alleanza, poichè l'Italia ha bisogno di pace la quale è garantita soltanto dalla triplice alleanza stessa.

Il perno naturale della politica estera dell'Italia sarà sempre l'alleanza colla Germania e coll'Austria-Ungheria poichè altrimenti la Francia solleverebbe la questione romana.

Quindi, se anche i rapporti commerciali fra l'Italia e la Francia migliorassero, l'Italia si conserverà fedele alla triplice alleanza e la Francia avrà imparato a riconoscere l'Italia come una potenza con la quale deve trattare da pari a pari.

BUDAPEST, 3. — Camera dei deputati — Continua la discussione del bilancio.

I capitoli « Presidenza del Consiglio » e « Fondi segreti » sono approvati a grande maggioranza.

Nel corso della discussione, Orban, deputato dell'Opposizione, emette sospetti sul conto di Horvath, deputato liberale, come fornitore di sale alla Bulgaria.

Horvath risponde che Orban l'insulta e accusa questo di codardia. Orban mandò dopo la seduta i suoi padrini a Horvath.

BERLINO, 3 — I capi dei conservatori e dei nazionali-liberali decisero di rinnovare il Cartello sulle basi seguenti: mantenimento dei rispettivi deputati nei distretti elettorali attuali; accordo circa i candidati comuni portati anche in altri distretti; in caso di ballottaggio, azione comune contro il candidato dell'Opposizione; infine, evitare nei manifesti, discorsi, articoli di giornali tutto ciò che potrebbe compromettere l'azione comune nelle elezioni.

LONDRA, 3. — Si ha da Zanzibar:

« Crackwall, giudice della Corte consolare inglese, partirà, oggi, per Bagamoyo onde ricevervi Stanley ed Emin pascià e accompagnare qui tutta la spedizione ».

CAIRO, 3. Un dispaccio da Zanzibar firmato Emin, ricevuto dal governo, chiede l'invio di un vapore.

Il dispaccio potrebbe essere stato portato da un messaggero il quale precederebbe Emin pascià. Tuttavia il governo crede che Emin pascià sia arrivato.

LONDRA, 3. — Lo stesso giornale ha da Costantinopoli:

« Si parla di nuovi eccessi commessi dai soldati turchi nell'Isola di Creta e di conflitti fra candiotti e gendarmi ».

BELGRADO, 4. — La Serbia domandò alla Turchia di espellere l'impiegato del consolato turco a Vragna, convinto di spionaggio.

Il *Narodni Dzienik* dice che le buone relazioni fra la Turchia e la Serbia sono state alterate in seguito a tale incidente.

MADRID, 4 — Si assicura che il ministro delle finanze sia dimissionario per causa di salute. Il presidente del Consiglio, Sagasta, assumerebbe l'*interim* delle finanze.

L'*Epoca* crede tuttavia che una crisi ministeriale sia inevitabile.

LONDRA, 4 — Lo *Standard* ha da Berlino: « Corse voce, alla Borsa, che il principe di Bismark fosse gravemente indisposto. Ma risulta da notizie ulteriori che il principe soffre soltanto di dolori nevralgici.

AMBURGO, 4 — La *Corrispondenza Amburghese* dichiara inventate le voce sparse alle Borse di Berlino e di Vienna, che il principe di Bismarck sia ammalato.

Il principe sta benissimo e fa ogni giorno delle passeggiate.

LONDRA, 4 — « La voce del progetto di matrimonio fra la principessa Margherita e lo Czarevitch è smentita. »

SAN VINCENZO, 3 — Il piroscafo *Alagos* lasciò questo porto domenica, diretto a Lisbona.

Don Pedro mantiene un silenzio assoluto sugli avvenimenti del Brasile. Il suo medico prevenne le persone ammesse presso di lui di astenersi assolutamente dal parlargli degli affari del Brasile.

PARIGI, 4 — Il *Journal des Débats* annunzia che il ministro della marina, d'accordo col suo collega degli affari esteri, decise d'inviare una nave da guerra nelle acque del Brasile.

Il *Journal des Débats* biasima questa decisione, come perfettamente inutile e tale da urtare il Brasile.

LISBONA, 4 — La proclamazione solenne di D. Carlo è fissata al 28 corrente.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 4. — Il vapore *Massouah* è stato inviato nelle acque dello Zanzibar a ricevere Emin pascià.

BERLINO, 4. — Il *Monitore della Marina* pubblica un Ordine imperiale a tenore del quale l'azione militare sulla costa orientale dell'Africa, dal 6 settembre 1888 al 10 luglio 1889, e nelle Isole Samoa, è considerata come una campagna, e perciò deve essere calcolata agli equipaggi delle navi che vi presero parte come un anno di guerra.

L'imperatore ricevette ed invitò a pranzo il luogotenente Gièse, che fu già assalito da Buschiri.

VIENNA, 3. — L'imperatore ricevette, stasera, il re di Danimarca.

L'imperatrice lasciò Miramare, diretta a Vienna.

BUDAPEST, 3. — Stasera ebbe luogo un duello alla pistola fra i deputati Orban e Horvath, per il loro diverbio alla Camera. Malgrado le gravi condizioni del duello, rimasero entrambi illesi.

PIETROBURGO, 3. — Lo czar e la czarina hanno ricevuto il principe Luigi Bonaparte nel palazzo di Anitchkoff.

NAPOLI, 4. — Alle ore 1,20 pom. è entrato nel porto militare l'avviso *Surprise*, con a bordo l'imperatrice Federico, le due figlie, principesse Vittoria e Margherita, ed il loro seguito.

Il prefetto, il sindaco, il console ed il vice-console di Germania ed il console di Grecia si recarono a bordo ad ossequiare S. M l'imperatrice e le sue figlie scenderanno alle ore 5 pomeridiane al *Grand Hôtel*.

NAPOLI, 4. — Il prefetto ed il sindaco, scesi dall'avviso *Surprise* si recarono a visitare il principe Valdemaro di Danimarca, che è a bordo del *Saint-Thomas*.

Stanotte il *Volta* parte con la missione etiopica.

Il generale Orero parte stasera a bordo dell'*Ortigia*.

PARIGI, 4. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dichiara che il Governo non ha intenzione di denunziare la convenzione monetaria del 1885.

PIETROBURGO, 4. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* smentisce categoricamente le informazioni del *Daily-News* che la Turchia e la Russia negozino la cessione di parte dell'Armenia turca alla Russia, e che questa in cambio rinunzierebbe all'indennità di guerra dovutale dalla Turchia.

PARIGI, 4. — Il *Temps* ha da Zanzibar: « Stanley è arrivato a Bagamoyo. Una nave da guerra inglese andò a prenderlo. »

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			96 22 1/2	per f. corrente
RENDITA 5 0/0 2ª »	—	—	—		— —			96 07 1/2	per contanti
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 10	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			98 —	ex coup L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			459 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			[illegible]	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			705 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			550 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			570 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1810 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1106 —	
» » Generale	»	500	250		— —	5 5,50 526		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			95 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			490 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			4.0 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			508 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1160 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1050 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1165		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			310 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	557 551		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			290 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			70 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	199		— —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			50 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			4'5 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

3 decembre 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 96 212
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 042
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . » 60 250
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 967

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 35
	Parigi	Chéques	»	»	101 15
5	Londra	90 giorni	»	»	25 22
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0/0 . . . . 95 50
» 3 0/0 . . . . 62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 100 —
Obbl. Città di Roma 4 0/0 470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 503 —
Az. Ferr. Meridionali . . 692 —
» » Mediterranee . 585 —
» » » (certificati provv.) . 575 —
» Banca Nazionale . . 1790 —
» » Romana . . . . 1100 —
» » Generale . . . 528 —

Az. Banca di Roma . . . . 750 —
» » Tiberina . . . . 95 —
» » Ind. e Comm. 490 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 580 —
» » » Meridion. 420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888 . 1015 —
» » Acqua Marcia 1510 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 310 —
» » Generale per la Illuminazione . 72 —
» » Immobiliare . . 550 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 295 —
» » Tramway Omnib. 208 —
» » Fondiar. Italiana 80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 255 —
» » Navigazione Generale Italiana . 415 —
» » Metallurgica Italiana . . . . 495 —
» della Piccola Borsa 255 —
» » Fondiar. Incendi 95 —
» » » Vita . . 245 —
» » Ferroviarie . . . 300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . 485 —
» Soc. Immob. 4 0/0 205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.